

Legge 12 giugno 1902, n. 185

Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichita'. (002U0185)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1902

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichita' o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Articolo 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichita', i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichita' non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di

sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Articolo 3.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purché tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all'articolo precedente, od a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione e' ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Articolo 4.

Gli oggetti d'arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, ne facenti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

Articolo 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, e' obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il Ministro della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione in catalogo.

L'effetto di tale notificazione e' temporaneo, e duraturo fino all'iscrizione o meno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o d'arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Articolo 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta all'estero, sia di privati, sia istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

Articolo 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli Enti indicati nell'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli Enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

Articolo 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo e' determinato da una Commissione di periti nominati per una meta' dall'esportatore e per l'altra meta' dal Ministero dell'Istruzione.

Quando si abbia parita' di voti, decidera' un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sara' nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avra' il diritto di acquistare l'oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovra' essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.

Articolo 9.

La tassa d'esportazione non e' applicabile agli oggetti d'arte e di antichita' importati da paesi stranieri, qualora cio' risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel Regolamento.

Articolo 10.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichita' contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale consenso e' pure necessario per i monumenti di proprieta' privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

Articolo 11.

E' vietato demolire od alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avra' diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Articolo 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'articolo 1141 del Codice civile.

Articolo 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al Regolamento in esecuzione della presente legge.

Articolo 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio non però oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme per il buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Articolo 15.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore. L'uno e l'altro devono

provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorita' competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorita' governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

Articolo 16.

Per ragioni di pubblica utilita' scientifica, il Governo potra' eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avra' diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilita' dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sara' determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, un quarto spettera' al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Articolo 17.

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potra' espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilita' di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, e' fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Articolo 18.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel Regolamento, e' autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichita' o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facolta' di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

Articolo 19.

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' governativa sara' permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel Regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

Articolo 20.

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sara' iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennita' stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

Articolo 21.

La somma, che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta, nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, sara' divisa in due parti, l'una delle quali rimarra' destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sara' devoluta ed acquisti di oggetti di antichita' o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte

corrispondera' alla meta' dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

Articolo 22.

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo e' autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Articolo 23.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procedera' alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita'.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprendera' i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' spettanti ad Enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' privata che sieno iscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichita' di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di antichita' di proprieta' privata, si limitera' agli oggetti d'arte o d'antichita' di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

Articolo 24.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichita' di proprieta' privata, ne dara' partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'articolo 5 della presente legge.

Articolo 25.

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli articoli 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gl'impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli Enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'articolo 4, meno quanto riguarda la nullita' della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichita' e' compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 26.

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, e' punita con la multa da lire 500 a lire 10,000.

Articolo 27.

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichita' o d'arte non si puo' piu' rintracciare, o e' stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, e' passato in proprieta' privata, alle dette pene si aggiunge un'indennita' equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sara' solidale col venditore per il pagamento dell'indennita'.

Articolo 28.

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal Regolamento in esecuzione della presente legge.

Articolo 29.

Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell'articolo 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Articolo 30.

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da lire 100 a lire 2000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 31.

L'amministratore dell'Ente morale, che, entro sei mesi dall'invito diretto dal Ministero della Pubblica Istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'Ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'articolo 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da lire 50 a lire 10,000.

Articolo 32.

Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunaboli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'articolo 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporre che ai termini dell'articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformita' di quanto e' disposto all'articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Articolo 33.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 19 del Codice penale.

Articolo 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte o d'antichita' in essa contemplati.

Articolo 35.

Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto e' disposto nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2^a), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3^a), e 7 febbraio 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichita'.

Articolo 36.

Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col Regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Articolo 37.

Le tasse d'esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

Tabella per la tassa d'esportazione

Sulle prime L. 5000 il 5 per cento

» seconde » 5000 il 7 »

» terze » 5000 il 9 »

» quarte » 5000 l'11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. Nasi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.